

GIUSEPPE TESAURO

UN UOMO
UN EUROPEISTA

Atti del Convegno in memoria
Napoli, 1-2 luglio 2022

GIUSEPPE TESAURO
UN UOMO, UN EUROPEISTA



euro 42,00

EDITORIALE SCIENTIFICA

GIUSEPPE TESAURO. UN UOMO, UN EUROPEISTA

GIUSEPPE TESAURO
UN UOMO, UN EUROPEISTA

Atti del Convegno in memoria

Napoli, 1-2 luglio 2022

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Comitato promotore

Antonio Tizzano
Patrizia De Pasquale
Fabio Ferraro
Roberto Mastroianni

Comitato di redazione

Andrea Circolo
Benedetta Minucci

© Copyright 2023 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-5976-593-2

PRESENTAZIONE

A circa un anno dalla Sua scomparsa abbiamo voluto organizzare un convegno per onorare la memoria del Prof. Giuseppe Tesauro, e abbiamo deciso di tenerlo a Napoli, dati i Suoi ben noti legami con questa città, eletta a sede dei Suoi studi e della Sua formazione e dove ha svolto la gran parte della propria attività, accademica e non. E quindi le sedi del Convegno sono state, il primo giorno, l'Aula Magna dell'Università Federico II e, il secondo, la Biblioteca di Castel Capuano, sede storica degli uffici giudiziari della Città partenopea.

Il Convegno si è articolato su 5 sessioni, dedicate ciascuna ad una delle multiformi attività dell'Onorato: Giudice costituzionale, Professore, Avvocato generale alla Corte di giustizia, Presidente dell'AGCOM, Avvocato del libero Foro. E in ciascuna di tali sessioni sono stati invitati ad intervenire personalità che hanno con Lui collaborato o sono state testimoni diretti della Sua intensa e proficua attività.

Tutto era stato quindi predisposto per un convegno che ricordasse con affetto, ma in modo rigoroso e scientifico la personalità di Tesauro. Un avvenimento doloroso, tuttavia, si produsse proprio alla vigilia dell'incontro, con la improvvisa scomparsa di Paola, Sua devota e amorevole compagna di tutta una vita, che da Lui era inseparabile e forse proprio per questo non ha retto al dolore. È stata ricordata con grande affetto e partecipazione, ma certo la Sua scomparsa ha fatto calare un velo di tristezza su tutti i partecipanti.

Il Convegno è stato vivace e interessante, ricco di testimonianze sulle varie attività di Tesauro ed abbiamo tutti condiviso l'enorme apprezzamento del Suo contributo nelle diverse funzioni esercitate, ma abbiamo anche appreso molti particolari fino a quel momento sconosciuti di Sue osservazioni o battute su questo o quel caso o episodio, conformemente del resto al Suo carattere all'un tempo serio e scherzoso.

Ma lasciamo al lettore la scoperta di un volume che speriamo vivamente resti a testimonianza di un affetto e di un'ammirazione senza fine per il nostro amato Beppi.

Antonio Tizzano

INDICE

In Memoria: Giuseppe Tesaro <i>Antonio Tizzano</i>	XIII
---	------

GIUSEPPE TESAURO: GIUDICE COSTITUZIONALE, PROFESSORE E AVVOCATO GENERALE

1° LUGLIO 2022

SALUTI INTRODUTTIVI

<i>Giulio Prosperetti</i>	3
<i>Antonio Tizzano</i>	4

I SESSIONE GIUDICE COSTITUZIONALE

Un ricordo del profilo caratteriale e scientifico del Maestro gentiluomo <i>Fabio Ferraro</i>	9
In memoria di Giuseppe Tesaro <i>Luigi Salvato</i>	15

II SESSIONE
PROFESSORE

Ricordo di un giurista europeo <i>Roberto Adam</i>	23
In ricordo di Beppi Tesauro <i>Sergio M. Carbone</i>	31
Ricordo del Professore Giuseppe Tesauro, Maestro indimenticabile <i>Patrizia De Pasquale</i>	37
Tesauro Professore. Un ricordo speciale <i>Bruno Nascimbene</i>	43
Giuseppe Tesauro Professore. In ricordo del maestro appassionato del processo di integrazione europea a piccoli passi <i>Ornella Porchia</i>	47
Il mio ricordo <i>Talitha Vassalli di Dachenhäusen</i>	57
Per Beppi Tesauro <i>Ugo Villani</i>	61

III SESSIONE
AVVOCATO GENERALE

In Memory <i>Koen Lenaerts</i>	73
Tesauro Advocate General and Friend: a trailblazer and a man of values <i>José Luís da Cruz Vilaça</i>	77
Giuseppe Tesauro e la diffusione della conoscenza del diritto dell'Unione europea <i>Roberto Mastroianni</i>	83
Giuseppe Tesauro e l'integrazione europea come affermazione di una cultura di difesa dei diritti dei singoli <i>Paolo Mengozzi</i>	89

GIUSEPPE TESAURO:
PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E AVVOCATO

2 LUGLIO 2022

SALUTI INTRODUTTIVI

<i>Mario De Dominicis</i>	97
<i>Elisabetta Garzo</i>	99
<i>Raffaele Sabato</i>	101

I SESSIONE
PRESIDENTE AGCM

Un'esperienza personale <i>Giuseppe Maria Berruti</i>	109
Giuseppe Tesauo. Presidente dell'AGCM <i>Roberto Chieppa</i>	113
Un uomo al servizio delle istituzioni <i>Francesco Sclafani</i>	119
Giuseppe Tesauo e la sua legacy all'Antitrust <i>Guido Stazi</i>	127
L'epoca d'oro dell'AGCM sotto la presidenza Tesauo <i>Mario Todino</i>	131
Il caso <i>Consorzio industrie fiammiferi</i> tra prevalenza del diritto comunitario e tutela della concorrenza <i>Paolo Ziotti</i>	137

II SESSIONE
AVVOCATO

Giuseppe Tesauo avvocato <i>Ferruccio Auletta</i>	145
--	-----

Ricordo <i>Raffaele De Luca Tamajo</i>	151
---	-----

INTERVENTI SCRITTI

Il Professor Tesouro e la sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale <i>Chiara Amalfitano</i>	155
<i>Simplex Sigillum Thesauri</i> : la semplicità e la chiarezza come cifra stilistica del comunitarista <i>Amedeo Arena</i>	165
Insieme ad Heidelberg <i>Augusto Barbera</i>	175
Il rilievo del <i>contesto</i> nell'interpretazione di norme nazionali "riprese" dal diritto dell'Unione: spunti ricostruttivi a partire dalle conclusioni sulla causa <i>Kleinwort Benson</i> <i>Maria Eugenia Bartoloni</i>	179
La crisi del primato del diritto dell'Unione ovvero l'integrazione negata: riflessioni sull'Unione europea come comunità di diritto e di valori <i>Maria Caterina Baruffi – Ruggiero Cafari Panico</i>	189
In ricordo del Professor Giuseppe Tesouro <i>Claudio Biscaretti di Ruffia</i>	205
Dalle assemblee cittadine ai <i>panel</i> della conferenza per il futuro dell'Europa: uno strumento antico per rinnovare la democrazia <i>Susanna Cafaro</i>	209
Il caso <i>Randstad</i> per qualche riflessione sull'attualità del dialogo tra Corti e l'effettività della tutela <i>Valeria Capuano</i>	221
Il Professor Tesouro e il diritto comunitario come professione e vocazione: un ricordo personale <i>Mario Carta</i>	235

Il divieto di espulsioni collettive: riflessioni sul rischio di snaturamento dell'ordinamento giuridico dell'Unione alle sue frontiere esterne <i>Bernardo Cortese</i>	245
Ricordo di Tesauro <i>Antonella Damato</i>	265
Il "senso pratico" della Corte costituzionale spiegato dal Professor Tesauro: la sentenza n. 263/2022 e la sentenza <i>Lexitor</i> della Corte di giustizia europea <i>Luigi Daniele</i>	267
Ricordo del Professore Giuseppe Tesauro <i>Gaspare Fiengo</i>	279
Brevi note "scomposte" sulle sovranità degli Stati membri (e dell'Unione europea) in tempi di emergenze e de-globalizzazione <i>Massimo Fragola</i>	285
Qualche ricordo del Professor Tesauro, tra diritto e non <i>Daniele Gallo</i>	303
Fra diritto internazionale, diritto internazionale privato e diritto comunitario: un appunto sugli strumenti per il riconoscimento del diritto pubblico straniero <i>Maurizio Maresca</i>	313
Il Professore Giuseppe Tesauro: Avvocato generale e Giudice costituzionale <i>Gabriella Palmieri Sandulli</i>	327
In memoria di Giuseppe Tesauro <i>Filippo Patroni Griffi</i>	339
Momenti di vita (accademica) con il Professore Giuseppe Tesauro <i>Celeste Pesce</i>	343
Could differentiated integration provide a way forward for the Pact on migration and asylum? <i>Emanuela Pistoia</i>	353
La definizione in senso stretto delle "situazioni di diritto interno" e la promozione delle libertà di circolazione: il contri-	

buto dell'Avvocato generale Tesauero nell'ambito della causa "Surinder Singh" <i>Sara Poli</i>	365
Un ricordo personale del Professor Tesauero <i>Angela Maria Romito</i>	379
Ricordo del Professor Giuseppe Tesauero <i>Lucia Serena Rossi</i>	387
Giuseppe Tesauero tra ricordi personali, principali insegnamenti e l'attualità dei "valori del passato" <i>Cristina Schepisi</i>	393
Moneta unica, diritto dell'Unione europea e restrizioni all'utilizzo del contante <i>Lorenzo Schiano di Pepe</i>	401
Il contributo di Giuseppe Tesauero nella Corte costituzionale <i>Gaetano Silvestri</i>	415
L'esecuzione in Italia dei regolamenti dell'Unione <i>Fabio Spitaleri</i>	423
L'Unione europea tra pace e guerra <i>Michele Vellano</i>	439
Dal Canale di Beagle al mare Baltico passando per isole tropicali: qualche ricordo delle mie discussioni con Giuseppe Tesauero <i>Jacques Ziller</i>	455

IL “SENSO PRATICO” DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SPIEGATO DAL PROFESSOR TESAURO:
LA SENTENZA N. 263/2022 E LA SENTENZA *LEXITOR*
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

*Luigi Daniele**

SOMMARIO: 1. Il “senso pratico” secondo il Prof. Tesauro. – 2. Un esempio del passato: la sentenza n. 227/2010. – 3. Come applicare il “senso pratico”. – 4. Un esempio recente: la sentenza n. 263/2022. – 5. Il “nuovo” art. 215-*sexies* T.U.B. e la sentenza *Lexitor*. – 6. Il rinvio alle “norme secondarie” della Banca d’Italia. – 7. La mancata applicazione della “interpretazione conforme”. – 8. Conclusioni.

1. Dopo la sua nomina a giudice della Corte costituzionale, ho avuto innumerevoli occasioni di ascoltare il Prof. Tesauro parlare delle pronunce della Consulta che toccavano questioni attinenti i rapporti tra l’ordinamento nazionale e il diritto dell’Unione europea. Spesso, mi è stato anche possibile parlargliene in prima persona ed esprimergli le mie riserve su questa o quella decisione.

Il Prof. Tesauro, pur rispettando il suo ruolo e il segreto della camera di consiglio, non si è mai tirato indietro di fronte alle mie critiche. Talora, con il suo stile sornione, accompagnato dalla cadenza partenopea così tipica del personaggio, Egli ha accennato al “senso pratico” con cui la Corte, nel suo lavoro giurisprudenziale, opera, “senso pratico” che invece sfugge a noi studiosi.

Da quanto ho potuto capire dalle sue considerazioni, una volta che la questione di costituzionalità sia giunta alla Corte e salvo che venga dichiarata inammissibile rapidamente, senza scendere troppo nel merito, la Corte non ama “lavarsene le mani” e rimettere la questione al giudice remittente, ma preferisce risolverla direttamente, per esigenze di praticità e di speditezza. E questo vale particolarmente nei casi in cui sia coinvolto il diritto dell’Unione europea, che siano invocati come parametri di costituzionalità gli artt. 11 e 117, comma 1, ovvero altre disposizioni.

Come tutti sanno, questa tendenza a trattenere presso di sé le questioni di diritto dell’Unione ha trovato recentemente conferma nei casi

* Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.

in cui il giudice remittente ha invocato la violazione di un diritto fondamentale tutelato tanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quanto dalla Costituzione¹.

Anche il moltiplicarsi di casi di rinvii pregiudiziali d'interpretazione alla Corte di giustizia da parte della Corte costituzionale nell'ambito di giudizi di costituzionalità in via incidentale² dà l'impressione di aver del tutto capovolto il *self-restraint* che la Consulta aveva enunciato a partire da *Granital*³, in maniera da poter instaurare un dialogo diretto con la Corte di giustizia, piuttosto che lasciarlo ai giudici comuni. In questa ottica, la Corte "trattiene" presso di sé casi in cui si tratta di profili attinenti all'interpretazione del diritto dell'Unione e sottopone essa stessa alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali che il giudice comune avrebbe ben potuto o perfino dovuto porre esso stesso.

2. A conferma di quanto sopra, posso riferire uno scambio di vedute con il Prof. Tesaurò, avvenuto nel corso di un seminario organizzato dagli amici dell'Università di Trieste.

La sentenza che aveva suscitato un acceso dibattito in quella sede era la n. 227/2010⁴.

Come si ricorderà la questione di legittimità costituzionale riguardava l'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabiliva che, "se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale", la Corte di appello può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto e disporre che la pena o la misura

¹ A partire dalla sentenza n. 269/2017.

² A partire dalla ordinanza n. 207/2013, sul caso del personale scolastico, e dalla ordinanza n. 24/2017, sulla vicenda "Taricco".

³ Sentenza n. 170/1984.

⁴ Sulla quale v., tra gli altri, i commenti di N. LAZZERINI, *UE - Corte costituzionale, sentenza n. 227/2010 (mandato di arresto europeo)*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2010, www.osservatoriosullefonti.it/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/310-corte-costituzionale-sentenza-n-2272010-illegittimita-parziale-della-normativa-italiana-che-attua-la-decisione-quadro-sul-mandato-di-arresto-europeo; R. CALVANO, *Una nuova (ed ottima) decisione in tema di mandato d'arresto europeo ed una vecchia obiezione*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010, www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Calvano01.pdf.

di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, ma soltanto "qualora la persona ricercata sia cittadino italiano".

Il giudice remittente (la Suprema Corte di cassazione) sosteneva che la disposizione denunciata avrebbe violato l'art. 117, comma 1, Cost., integrato dall'art. 4, comma 6, della decisione quadro. Tale articolo consentirebbe ad uno Stato membro di rifiutare l'esecuzione di un MAE diretto all'esecuzione di una pena detentiva, qualora il MAE riguardi un cittadino dello Stato dell'esecuzione, ovvero ivi risieda o vi abbia dimora. Lo stesso articolo non consentirebbe di limitare il rifiuto al solo cittadino ed escludere tale possibilità nel caso di un cittadino di un altro Stato membro che dimostri di essere residente nello Stato dell'esecuzione, come invece aveva disposto la disposizione censurata.

Inoltre, la disposizione avrebbe violato anche il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (ora art. 18 TFUE), in quanto negava in modo assoluto al cittadino di altro Stato membro dell'Unione la possibilità della detenzione in Italia, che invece era consentita al cittadino italiano.

La Corte costituzionale, dopo aver ampliato il parametro di costituzionalità, includendovi anche l'art. 11, che costituisce pur sempre il "sicuro fondamento" per definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario⁵, non ha avuto difficoltà ad affermare che, trattandosi di una disposizione di una decisione quadro, in quanto tale priva di efficacia diretta, il conflitto tra tale disposizione e la norma di legge censurata non poteva essere risolto che tramite il giudizio di costituzionalità. Ben aveva fatto, pertanto, il giudice remittente a rivolgersi alla Corte costituzionale, non potendo esso stesso disapplicare la norma di legge incompatibile⁶.

Meno agevole per la Corte è stato ammettere che il giudice remittente dovesse sollevare una questione di costituzionalità *anche* per quanto riguarda la possibile violazione da parte della norma censurata dell'art. 18 TFUE, cioè del divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

La Corte, infatti, ha sentito la necessità di dedicare al punto un lungo passaggio che merita di essere riportato integralmente:

"Anche sotto tale profilo è corretto il ricorso al giudice delle leggi, dal momento che il contrasto della norma con il principio di non discriminazione di cui all'art. 12 del Trattato CE, non è sempre di per sé sufficiente a consentire la 'non applicazione' della confliggente norma

⁵ Punto 7.0 delle considerazioni in diritto.

⁶ Punto 7.1, secondo comma, delle considerazioni in diritto.

interna da parte del giudice comune. Invero, il divieto in esame, come si evince anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, pur essendo in linea di principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti. Al legislatore dello Stato membro, infatti, è consentito di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio cittadino e il cittadino di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata, come, ad esempio, in una fattispecie quale quella che ci occupa, la previsione di un ragionevole limite temporale al requisito della residenza del cittadino di uno Stato membro diverso da quello di esecuzione (Corte di giustizia, sentenza *Wolzenburg*). Non solo, ma a precludere al giudice comune la disapplicazione della norma interna in ipotesi incompatibile, vale anche la circostanza che nella specie si verte in materia penale e che un provvedimento straniero che dispone la privazione della libertà personale a fini di esecuzione della pena nello Stato italiano non potrebbe essere eseguito in forza di una norma dell'Unione alla quale non corrisponda una valida norma interna di attuazione (sentenza n. 28 del 2010, punto 5)⁷.

Una volta riconosciuta la propria "competenza" a pronunciarsi su entrambi i profili, la Corte costituzionale, statuendo nel merito, ha agevolmente rilevato l'incompatibilità della norma di legge censurata con l'art. 4, comma 6, della decisione quadro, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia pertinente⁸. Essa ne ha pertanto dichiarato la parziale incostituzionalità nella misura in cui "non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno".

3. A Trieste fummo in più a chiedere al Prof. Tesauro se, secondo lui, la Corte costituzionale non avrebbe fatto meglio a non "tirare in ballo" affatto l'art. 18 TFUE.

In realtà, gli fu fatto osservare che, concentrando l'attenzione sulla violazione di tale norma, la Corte, seguendo la logica *Granital*, avrebbe

⁷ Punto 7.1, terzo comma, delle considerazioni in diritto.

⁸ Punto 8 delle considerazioni in diritto. Le sentenze richiamate della Corte di giustizia sono quelle sui casi *Wolzenburg* (sentenza della Corte del 6 ottobre 2009, causa C-123/08) e *Kozłowski* (sentenza della Corte del 17 luglio 2008, causa C-66/08).

dovuto restituire la questione al giudice remittente perché disapplicasse direttamente la norma censurata. Non vi è infatti alcun dubbio, che, secondo la giurisprudenza molto risalente e consolidata della Corte di giustizia, il divieto di discriminazione in base alla nazionalità costituisce il caso paradigmatico di norma direttamente efficace⁹ e quindi tale da essere applicata direttamente dal giudice comune, secondo quanto richiede la sentenza *Simmenthal*¹⁰, condivisa, su questo punto, dalla stessa sentenza *Granital*.

Né la “difesa” della Corte costituzionale era convincente. Il fatto che uno Stato membro possa addurre, a determinate condizioni, giustificazioni per derogare al divieto di discriminazione in base alla nazionalità, non è mai stato considerato motivo per considerare la norma non direttamente efficace¹¹. Nemmeno rilevava che la decisione quadro sul MAE ricadesse nella materia penale, dal momento che il divieto di discriminazione in base alla nazionalità trova applicazione diretta anche in questo campo¹².

La risposta del Prof. Tesauro, se ricordo bene, è stata che, arrivata al punto dove era arrivata la Corte costituzionale nell’esaminare la questione, una restituzione della stessa al giudice remittente sarebbe stata una perdita di tempo inutile e addirittura imbarazzante. Quindi, tanto valeva dichiarare la norma parzialmente incostituzionale e correggerne così *erga omnes* il difetto.

E su questo fummo tutti costretti a trovarci d’accordo. A volte, *summum ius, summa iniura*.

4. Questa saggia riflessione del Prof. Tesauro, mi è venuta in mente esaminando l’ultima pronuncia della Corte costituzionale dell’anno 2022 in cui vengono in rilievo i rapporti tra legge italiana e diritto dell’Unione: la sentenza n. 267/2022.

La vicenda è assai complessa e può riassumersi così.

La Corte costituzionale ha censurato, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, il tentativo “maldestro” e “pasticciato” del legislatore di venire incontro alle banche e agenzie finanziarie che operano nel

⁹ A partire dalla sentenza della Corte del 21 giugno 1974, causa C-2/74, *Reyners*, punti 24-27.

¹⁰ Sentenza della Corte del 9 marzo 1978, causa C-106/77, *Simmenthal*.

¹¹ A partire dalla sentenza della Corte del 4 dicembre 1974, causa C-41/74, *Van Duyn/Home Office*, punti 6 e 7.

¹² A partire dalla sentenza della Corte del 2 febbraio 1989, causa C-186/87, *Cowan*, punti 7 e ss.

settore del credito al consumo e di limitare nel tempo la portata della sentenza della Corte di giustizia sul caso *Lexitor*¹³.

In questa sentenza, la Prima sezione della Corte aveva giudicato quanto segue:

“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Statuendo come riportato, la Corte aveva affermato che, in caso di rimborso anticipato del credito, al consumatore va restituita una proporzione, in relazione al tempo trascorso, del “costo totale” del credito, calcolata, cioè, non soltanto sui costi variabili in funzione della durata del contratto (cc.dd. costi *recurring*) ma anche sui costi che non dipendono dal fattore tempo (cc.dd. costi *up-front*). Questi ultimi sono costi “una tantum”, sostenuti al momento della stipula del contratto di credito, quali i costi di istruttoria o di intermediazione.

Tale interpretazione non era quella seguita dalla giurisprudenza italiana¹⁴, nonché nelle decisioni dei vari Collegi dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), comprese quelle del Comitato del Coordinamento ABF¹⁵. Anche dagli orientamenti adottati della Banca d’Italia, nell’e-

¹³ Sentenza della Corte dell’11 settembre 2019, causa C383/18, *Lexitor*. Un caso simile è pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Si tratta della causa C-555/2021, *Unicredit Bank Austria*, che riguarda l’interpretazione dell’art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, di contenuto assai simile all’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto della sentenza *Lexitor*. Sulla causa *Unicredit Bank Austria*, l’Avv. gen. Campos Sánchez-Bordona, ha presentato le sue conclusioni in data 29 settembre 2022. Su di esse v. il commento di B. NASCIBENE, *La causa UniCredit Bank Austria. Le conclusioni dell’avvocato generale: Lexitor o non Lexitor?*, in *Dialoghi di Diritto dell’economia*, 17 novembre, 2022, www.dirittobancario.it/art/la-causa-unicredit-bank-austria-le-conclusioni-dellavvocato-generale-lexitor-o-non-lexitor. Nella nota 1 sono riportati gli estremi dei numerosissimi commenti della sentenza *Lexitor* apparsi, soprattutto, nelle riviste di diritto bancario.

¹⁴ Come riferito dal Tribunale ordinario di Torino rimettente: punto 3 delle considerazioni in fatto della sentenza 263/2022. Anche in Polonia, come indicato dal giudice del rinvio nella causa *Lexitor*, l’interpretazione prevalente era nello stesso senso di quella seguita in Italia: sentenza *Lexitor*, punto 16.

¹⁵ V., in particolare, le decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016.

esercizio della funzione di vigilanza sull'attività bancaria e finanziaria, sembrava dedursi un'interpretazione più restrittiva di quella scelta dalla sentenza *Lexitor*¹⁶. Si riteneva, infatti, che l'art. 125-*sexies*, inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.), il cui testo, salve piccole differenze lessicali, riproduceva correttamente l'art. 16, par. 1, della direttiva, stabilisse che andassero presi in considerazione, ai fini della restituzione al consumatore in caso di estinzione anticipata, soltanto i costi *recurring*, in quanto legati alla durata del contratto, e non quelli *up-front*.

Tuttavia, in seguito alla sentenza *Lexitor*, l'orientamento della giurisprudenza e del sistema ABF mutava e veniva accolta la soluzione secondo cui anche i costi *up-front* andavano presi in considerazione per la restituzione al consumatore¹⁷.

Infine, in sede di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), la L. 23 luglio 2021, n. 106 inseriva nel D.L. n. 73, un nuovo art. 11-*octies*, destinato a sostituire l'art. 215-*sexies* T.U.B.

La nuova disposizione è costituita da due commi.

Il comma 1, diviso in ben 5 *sub*-commi, riprende, grosso modo, al n. 1 quanto già previsto dall'art. 125-*sexties*, comma 1. e dall'art. 16, par. 1 della direttiva, mentre ai numeri successivi detta alcuni dettagli circa il rimborso¹⁸.

¹⁶ V., gli orientamenti approvati dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e rivisti il 9 febbraio 2011, richiamati dal Tribunale ordinario di Torino rimettente al punto 4, quarto comma, delle considerazioni in fatto. V. anche gli orientamenti di vigilanza "Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione", allegata alla delibera n. 145/2018 della Banca d'Italia – Dipartimento della vigilanza bancaria e finanziaria – Servizio di tutela dei clienti e antiriciclaggio. Il punto 15 affermava che sarebbe "buona prassi indicare, in forma aggregata, oltre che in dettaglio, il totale degli oneri che non verranno restituiti al cliente in casi di estinzione anticipata".

¹⁷ Come indica il Tribunale ordinario di Torino rimettente al punto 3, terzo comma, delle considerazioni in fatto.

¹⁸ Mette contro rimarcare come la nuova disciplina sembri rivolta a tutelare anche (e soprattutto?) la posizione del finanziatore. In particolare, il n. 3 del comma 1 accorda al finanziatore un "diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito". I nn. 4 e 5, inoltre, che corrispondono ai nn. 3 e 4 della precedente versione e danno attuazione a quanto previsto dal par. 2, dell'art. 16 della direttiva, disciplinano, secondo modalità che qui non occorre descrivere, il diritto del finanziatore ad ottenere "un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per even-

5. Il “punto dolente” della nuova disposizione, tuttavia, è contenuto nel comma 2, che recita:

“2. L’articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Il comma 2 riprodotto stabilisce che il nuovo “regime” del comma 1 non si applica retroattivamente, nel senso che ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione continua ad applicarsi il “regime” come stabilito dalla versione precedente dell’art. 125-*sexies* T.U.B. ma anche dalle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti”, si badi, non alla data dell’entrata in vigore delle legge di conversione, ma a quella “della sottoscrizione dei contratti.”

Come si spiega l’irrituale rinvio alle “norme secondarie” della Banca d’Italia?

Il fatto è che l’originaria versione dell’art. 125-*sexies*, come si è accennato, era quasi identica all’art. 16 della direttiva. Essa si sarebbe sicuramente prestata ad un’interpretazione conforme all’art. 16 come “letto” dalla sentenza *Lexitor*. Ed infatti, come si è già detto, subito dopo l’intervento della Corte di giustizia, la giurisprudenza e l’ABF, mutando orientamento, avevano cominciato a concedere ai consumatori un rimborso calcolato sul “costo totale” e non sui soli costi *recurring*.

La stessa Banca d’Italia si era allineata su questa linea¹⁹.

Per “salvare” i contratti stipulati prima della legge di conversione, non bastava, perciò, mantenere l’applicazione dell’art. 125-*sexies*, vec-

tuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”, deducendolo (si suppone) dal costo totale da rimborsare al consumatore ai sensi del n. 1.

¹⁹ Si tratta delle Linee orientative emesse dalla Banca d’Italia il 4 dicembre 2019, più volte richiamate nella sentenza n. 263/2022, in particolare nei punti 7.2 e 12.1 della considerazione in diritto.

chia versione, ma occorre richiamare in vita una diversa fonte che stabilisse, con maggiore certezza, la non rimborsabilità dei costi *up-front*: le “norme secondarie” della Banca d’Italia in vigore al momento della stipula del contratto ma, nel frattempo, modificate dalla stessa Banca d’Italia in senso conforme alla sentenza *Lexitor*.

6. Vista dal lato “consumatori”, la situazione migliorava per i contratti “nuovi”, essendo la nuova disciplina conforme alla sentenza della Corte di giustizia, ma per i contratti stipulati in passato restava carente, non essendo previsto il rimborso dei costi *up-front*.

Non meraviglia perciò che proprio sul trattamento di queste posizioni “passate”, la Corte costituzionale sia stata chiamata a pronunciarsi dal Tribunale ordinario di Torino. I parametri di costituzionalità erano gli artt. 11 e 117, comma 1, per mancato rispetto del diritto dell’Unione, oltre che dell’art. 3, sul principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, veniva invocata la violazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva come interpretata dalla sentenza *Lexitor*, oltre che l’art. 267 TFUE. Infatti, il nuovo art. 125-*sexies*, comma 2, prevedendo l’esclusione del nuovo “regime” per i contratti “vecchi”, introduceva una limitazione *ratione temporis* della sentenza *Lexitor* che solo la Corte di giustizia avrebbe potuto stabilire.

Dal momento che, come spiegato nel paragrafo precedente, l’esclusione dei contratti “vecchi” dipendeva dal riferimento, contenuto nella nuova versione, alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, è in particolare questa la parte della norma censurata di cui si contestava la legittimità costituzionale²⁰.

La Corte costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione e, pertanto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 125-*sexies*, comma 2, nella nuova versione, nella parte in cui stabilisce l’applicazione ai contratti “vecchi” delle citate norme secondarie della Banca d’Italia.

Per giungere a questo risultato, la Consulta, tuttavia, ha dovuto affrontare numerosi e delicati profili.

Qui si esaminerà soltanto quello relativo, appunto, alla rilevanza del richiamo contenuto nell’art. 125-*sexies*, comma 2, alle “norme secondarie”. Mi sembra che le conclusioni sul punto da parte della Corte costituzionale costituiscano un esempio di questioni su cui la Corte

²⁰ In particolare, v. punti 6.2.2 e 7.1 delle considerazioni in diritto.

avrebbe potuto astenersi dal pronunciarsi con una sentenza di accoglimento, rinviando, invece, il punto al giudice remittente.

Cercherò quindi di dimostrare come fossero fondate le osservazioni del Prof. Tesaurò da me riferite nel paragrafo di apertura, in merito alla tendenza della Corte costituzionale di tenere presso di sé e decidere nel merito questioni che avrebbe potuto rimettere al giudice comune, quando l'esame da parte della Corte supera certi limiti di approfondimento.

7. Il profilo affrontato dalla sentenza che offre lo spunto per la mia riflessione è quello del noto principio della “interpretazione conforme” e della sua mancata applicazione alle richiamate “norme secondarie” della Banca d'Italia.

Secondo la Corte costituzionale, seguendo, in questo, quanto sostenuto dal Tribunale di Torino remittente, il nuovo art. 125-*sexties*, comma 2, sarebbe suscettibile di essere interpretato in senso conforme alla sentenza *Lexitor* se non fosse per il fatto che rende applicabili ai contratti “vecchi” non soltanto la versione precedente dell'art. 125-*sexties*, comma 1, ma anche le “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La Corte, infatti, riconosce che l'art. 125-*sexties*, comma 1, nella versione precedente, si sarebbe prestata, come, del resto, ora la nuova versione dello stesso articolo, ad essere interpretato nel senso che nel “costo totale” da rimborsare al consumatore dovessero essere compresi tanto i costi *recurring*, quanto quelli *up-front*. Ciò vuol dire che, sempre secondo la Corte, il solo fatto che il nuovo comma 2 dell'art. 125-*sexties* preveda di sottoporre i contratti “vecchi” alla vecchia versione dell'art. 125-*sexties*, comma 1, piuttosto che alla nuova versione della stessa disposizione, non avrebbe impedito di applicare ai contratti “vecchi” la stessa soluzione contenuta nella sentenza *Lexitor* applicabile, ora, ai contratti “nuovi”.

Il *vulnus* ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione risiederebbe nell'aver mantenuto l'assoggettamento dei contratti “vecchi” *anche* alle “norme secondarie” della Banca d'Italia vigenti alla data di stipula dei contratti.

Di quali norma si tratta? Ce lo dice il punto 9.3 delle considerazioni in diritto. Secondo la Corte, il riferimento contenuto nel nuovo art. 125-*sexties*, comma 2, deve intendersi al “provvedimento del 9 febbraio 2011, recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori” (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n. 38 – supplemento ordinario n. 40), che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009”.

Quando però si va a leggere il seguito del punto 9.3, che riporta ampi passaggi del provvedimento, si nota che, da un lato, questo si riferisce soltanto ai contratti a fronte di cessione di un quinto dello stipendio o della pensione o assimilati, dall’altro non contiene alcuna esplicita limitazione del rimborso ai costi *recurring*.

Certo, alcuni dei passaggi del provvedimento riportati dalla Corte sembrano partire dall’assunto che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza *Lexitor*, esistano costi che non sono compresi nel “costo totale” e quindi non vanno rimborsati al consumatore.

Ad esempio, in uno dei punti riportati, si legge che “le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Come la Corte giustamente osserva, passaggi come questo fanno pensare che “le norme secondarie avall[i]no l’interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero i costi *recurring* e valorizz[i]no, correlativamente, [soltanto] i doveri di trasparenza.”

Tuttavia, come si è già detto, manca una chiara ed esplicita presa di posizione in questo senso nel provvedimento della Banca d’Italia.

Non sarebbe stato perciò impossibile utilizzare il criterio della “interpretazione conforme” e leggere le “norme secondarie”, così come è stato fatto rispetto all’art. 215-*sexies*, comma 1, vecchia e nuova versione, in senso rispettoso della sentenza *Lexitor*. In realtà, se il criterio della “interpretazione conforme” vale per interpretare vere e proprie norme di legge, tanto più esso può e deve essere applicato quando si tratti, come nel caso di specie, di norme sub-legislative, anche se richiamate e rese applicabili da una disposizione di rango legislativo.

Era, d’altronde, quello che sosteneva l’Avvocatura dello Stato, la quale chiedeva addirittura la dichiarazione di inammissibilità della questione di costituzionalità per mancato esperimento del tentativo di adottare una “interpretazione conforme” della norma di legge censurata²¹.

In questo stesso contesto, l’Avvocatura si chiedeva perché non fossero da considerare anche le “linee orientative” del 4 dicembre 2019,

²¹ Punto 7.1 delle considerazioni in diritto.

con le quali la Banca d'Italia, all'indomani della sentenza *Lexitor*, aveva supportato una interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea dell'art. 125-*sexies*²².

In proposito, la Corte obietta che le citate "linee orientative" non avevano la stessa natura regolamentare dei precedenti provvedimenti e, soprattutto, erano state considerate dalla stessa Banca d'Italia superate dal nuovo art. 215-*sexties*²³. Nondimeno erano una chiara dimostrazione che, secondo la Banca d'Italia come anche secondo vari giudici di merito, l'assetto normativo complessivo, comprensivo anche del provvedimento del 9 febbraio 2011, era suscettibile di una lettura conforme alla sentenza *Lexitor* ancor prima del nuovo intervento del legislatore. E non si vede come tale assetto normativo potesse considerarsi modificato a posteriori per il solo richiamo delle "norme secondarie" contenuto nel nuovo comma 2 dell'art. 215-*sexties*.

In conclusione, la Corte costituzionale avrebbe ben potuto astenersi dal dichiarare l'incostituzionalità parziale della norma censurata, indicando, invece, al giudice remittente la strada dell'interpretazione conforme.

8. Avrebbe il Prof. Tesauro, nella sua saggezza, condiviso la maniera in cui la Corte costituzionale ha deciso la questione, pur avendo a disposizione una via più semplice ma forse meno breve?

Presumo di sì.

Il perché la Corte abbia fortemente voluto decidere come ha fatto si cela, verosimilmente, nel punto 12.1. delle considerazioni in diritto. Si trattava di inviare al legislatore una severa *reprimenda* per aver tentato, in maniera "pasticciata", di aggirare la sentenza *Lexitor*, violando così tanto la direttiva, quanto l'art. 267 TFUE e la portata temporale delle sentenze della Corte di giustizia, alla quale sola spetta di decidere in merito.

Il rispetto che la Corte costituzionale ha per il ruolo del giudice europeo e per le sue sentenze ha richiesto una pronuncia netta, che non lasciasse adito a dubbi.

Conoscendo l'opera che il Prof. Tesauro ha svolto, all'interno della Corte, per favorire il dialogo e il reciproco riconoscimento tra le due Corti, sono convinto che Egli sarebbe stato d'accordo con la sentenza qui esaminata.

²² Punto 7.2.

²³ Punto 12.1.

RICORDO DEL PROFESSORE GIUSEPPE TESAURO

*Gaspare Fiengo**

Non è facile vincere la naturale ritrosia ad esternare i propri sentimenti per ricordare in poche battute la figura e gli insegnamenti del Prof. Giuseppe Tesauro. Provo, tornando con la mente molto indietro nel tempo e, precisamente, alla discussione della tesi di laurea in Diritto delle Comunità europee, relatore l'indimenticato Maestro Francesco Caruso, al termine della quale è iniziato un viaggio a perdifiato in un affascinante mondo di "saperi" che i tre Tenori napoletani mi hanno voluto regalare. Un dono prezioso, un privilegio, formarsi in una Scuola guidata da Maestri del calibro di Giuseppe Tesauro, Francesco Caruso e Luigi Sico, dal cui rapporto, sin da subito, ho attinto il primo insegnamento di vita, quello del senso più profondo del sentimento di amicizia, che, ancora oggi, nel loro ricordo, lega indissolubilmente tutti noi allievi.

In verità, il primo incontro col temutissimo Professor Tesauro, in procinto di lasciare l'insegnamento all'Università di Roma per l'avventura lussemburghese, avvenne fuggacemente in una sera di fine settembre del 1988 a Napoli, al parco Matarazzo, sede dello studio legale Cartesio, che i tre Maestri dividevano, insieme alla direzione della Collana "Breviari per l'Europa", per la quale, insieme a Patrizia De Pasquale, ho curato i primi due volumi¹. "E tu chi sei?" con tono severissimo!, pochi secondi di panico, poi un sorriso sornione ed una vigorosa stretta di mano. "Mi hanno riferito che sei un bravo giovinotto". In seguito, tantissimi momenti, intensi, ricchi di emozione, che spesso affiorano nei miei ricordi e che piacevolmente condivido, soprattutto dopo la Sua scomparsa, con molti compagni d'avventura. Voglio qui ricordarne solo alcuni, tra i tanti vissuti, che hanno lasciato in me maggiormente il segno, non tutti necessariamente legati a vicende professionali, perché il Professore non è soltanto quel Gigante sulle cui spalle intere generazioni di "operai del diritto" hanno coltivato i loro sogni e le loro aspirazioni, ma è l'esempio, la fonte d'ispirazione essenziale per

* Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa".

¹ P. DE PASQUALE, G. FIENGO, *Diritto comunitario delle società*, Padova, 1997; nonché *Trattati CE, CEEA ed EURATOM ed atti modificativi*, Padova, 1995.

le relazioni interpersonali, una miscela esclusiva di signorilità, amabilità, pacatezza, generosità d'animo, senso dell'ironia. Mi fermo solo a questo, ma potrei continuare all'infinito!

Nell'autunno dell'anno 1993, venne organizzata dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee dell'Università "Federico II" di Napoli una visita presso le Istituzioni europee di oltre quaranta allievi del primo e secondo anno, all'epoca quasi tutti miei coetanei. A guidare la spedizione, con viaggio da Napoli a Lussemburgo in pullman (la penuria di risorse finanziarie dell'Ateneo non consentiva altro mezzo), avrebbe dovuto esserci il Direttore della Scuola, il Prof. Francesco Caruso, il quale, infortunatosi in Hotel a Firenze, fu costretto a dare *forfait* pochi giorni prima della partenza programmata. La decisione più opportuna e scontata sembrava quella di annullare il viaggio e riprogrammarlo in altra data, ma il Prof. Tesoro, cui stava particolarmente a cuore quella visita a Lussemburgo dei Suoi studenti partenopei di diritto dell'Unione europea, giocò d'azzardo, provando e riuscendo a convincere Simonetta Izzo ed il sottoscritto ad assumere l'impegno di portare a termine la missione. Appena giunti in Lussemburgo, neppure il tempo di assaporare la proverbiale calorosa ospitalità della Signora Paola, di approfondire la conoscenza dei Suoi "tre moschettieri" (Rita Ciccone, Gian Michele Roberti e Nicola Anecchino) e della fidatissima Sig.ra Franzosini, che iniziarono ad affiorare le prime difficoltà organizzative. In particolare, quella di assicurare la massima puntualità agli appuntamenti fissati per assistere ai *briefing* e alle udienze della Corte, puntualità della quale, conoscendo i Suoi "polli", era letteralmente ossessionato, al punto da escogitare, con la mia complicità, un "trucchetto", consistente nell'anticipare di un'ora tutti gli appuntamenti nel testo della brochure del programma da distribuire agli studenti. Ricordo ancora quella smorfia di soddisfazione e divertimento sul Suo viso ogniqualvolta l'allegria comitiva partenopea riceveva sinceri apprezzamenti per la puntualità svizzera!! Sempre in quell'occasione, come se fossimo bersagliati da un destino beffardo, si infortunò anche l'autista del nostro autobus, costringendo il Professore, rimasto da solo in Hotel con gli studenti, ad improvvisarsi intrattenitore (la stoffa non mancava di certo), mentre Rita, Simonetta ed io raggiungevamo l'ospedale. La scena esilarante al nostro rientro fu quella di vedere l'Avvocato generale impegnato in una "partitella" organizzata in un campetto di calcio antistante la struttura che ci ospitava. Il giuoco del calcio era un'altra delle Sue tante passioni e di cui, per pochi minuti, si era soliti discutere, prima di intraprendere le perio-

diche riunioni di aggiornamento del Manuale, che per tanti anni si sono tenute nello studio/salone di casa Tesauro², ove imperversava sovrana Mafalda, la Sua affezionatissima amica a quattro zampe, l'unica in grado, talvolta, di rubargli la scena.

Per tanti anni abbiamo visto il Maestro avvicinarsi, quasi senza soluzione di continuità, nelle prestigiosissime cariche istituzionali, Corte di giustizia, Antitrust, Corte costituzionale, se solo si eccettua un brevissimo periodo di pausa, di “disoccupazione” diceva, intercorrente tra la fine del mandato, nel marzo 2005, come Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la nomina, nove mesi più tardi, quale Giudice della Corte costituzionale. Giusto il tempo per ritornare, seppure per poco, un solo semestre, al Suo amore più grande, il confronto con gli studenti universitari. Ricoprì, infatti, nel secondo semestre del 2005, l’insegnamento di Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, istituzione presso la quale in gioventù aveva compiuto buona parte dei Suoi studi fino al liceo, tenuto, in seguito, due lezioni magistrali³, un’applauditissima lezione inaugurale dell’anno accademico e che, di recente, ha tributato alla Sua memoria l’intestazione di un’aula del Dipartimento di Scienze giuridiche. Fu in quell’occasione che il legame col Maestro divenne un po’ più stretto, incanalandosi su binari di maggiore confidenza, giacché l’organizzazione del Corso prevedeva la presenza contemporanea in aula del Maestro e dei Suoi due collaboratori (Fabio Ferraro ed io, alias *Tesauro’s boys*, secondo il termine coniato dagli studenti) che si alternavano nell’esposizione degli argomenti oggetto del Corso di diritto dell’Unione europea.

² In particolare, gli aggiornamenti hanno riguardato la quarta edizione del Manuale G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2005; la quinta G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2008; la sesta G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2010; la settima G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 2012; nonché la prima edizione con il nuovo titolo: G. TESAURO, *Manuale di Diritto dell’Unione europea*, Napoli, 2018. Per quanto riguarda l’edizione del Volume II del Manuale, G. TESAURO, *Manuale di Diritto dell’Unione europea*, Napoli, 2021, il contributo all’aggiornamento ha riguardato, in particolare, il capitolo dedicato alla libera circolazione delle merci, mentre il contributo ai nuovi capitoli ha riguardato l’agricoltura e la pesca.

³ Per i testi delle due Sue lezioni magistrali, pubblicati per i tipi dell’Editoriale scientifica, cfr. G. TESAURO, *La ragionevolezza nella giurisprudenza comunitaria*, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Lezioni Magistrali, Napoli, 2016; G. TESAURO, *Sovranità degli Stati ed integrazione comunitaria*, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Lezioni Magistrali, Napoli, 2006, Napoli.

Nonostante fosse palpabile la tensione, il terrore, l'imbarazzo della situazione in cui eravamo catapultati, l'atteggiamento bonario del Professore rese il nostro compito meno complesso di quanto immaginabile. Stesso discorso per gli esami, durante i quali, era avvezzo passeggiare alle nostre spalle, con orecchio sempre attento, intervenendo di tanto in tanto in soccorso di studenti in difficoltà, con battute estemporanee e/o semplici curiosità. Per raggiungere la sede dell'Università, poco distante dall'abitazione di entrambi, approfittavo dei pochi minuti di passeggiata, a piedi o in auto, per carpire qualsiasi utile suggerimento per le ricerche che stavo conducendo, un consiglio per la scelta del tema da affrontare per la mia prima monografia. A tal fine, una mattina mi consegnò un faldone di documentazione, dicendomi "leggiti queste mie due Conclusioni e poi ne parliamo!"⁴. Cominciai così ad approfondire lo studio degli atti atipici. Purtroppo per me, quest'incredibile opportunità di confronto serrato durò troppo poco, in quanto intervenne la chiamata alle armi della Corte costituzionale. Ciononostante, non dimenticava, soprattutto in occasione delle Sue venute a Napoli, di chiedere ragguagli sull'esito del mio lavoro. Capitava, infatti, di tanto in tanto, che si trovasse, per risolvere talune incombenze condominiali, nello stesso stabile in cui attualmente risiedo e in cui anch'Egli aveva vissuto nei primissimi anni di matrimonio. Senza preavviso, dall'altra parte del citofono "io sto qui, riusciamo a prendere un caffè?". Questo il Suo modo amabile di continuare a farmi sentire l'attenzione circa le sorti delle mie ricerche, per le quali finalmente giunse il giorno, come si confaceva a quei tempi, di presentare "formalmente" richiesta di ospitalità nella Collana diretta dal Professore Umberto Leanza. Di qui, l'appuntamento fissato a Roma dal Professor Caruso che garantiva per me, e che mi avrebbe accompagnato al colloquio. Con mia grande sorpresa, all'appuntamento si presentò anche il Professor Tesauero. In verità, mi sono sempre chiesto se fosse lì per incontrare il Suo Amico di sempre o per perorare la mia causa. Ero certo che si trattasse della prima ipotesi, ma ho cullato, tuttavia, l'illusione che, invece, fosse la seconda. Più avanti, per l'aggiornamento del Manuale, ha consentito che l'inquadramento degli atti atipici seguisse la mia ricostruzione.

⁴ Conclusioni dell'Avvocato generale Tesauero, del 16 dicembre 1992, causa C-325/91, *Repubblica francese c. Commissione (Comunicazione aiuti)*; conclusioni dell'Avvocato generale Tesauero, del 16 dicembre 1993, causa C-327/91, *Francia c. Commissione*.

Un ultimo personale ricordo, senza rubare altro spazio a questa Raccolta a Lui dedicata, riguarda un importante insegnamento di vita nel giorno della costituzione presso l'Università di Roma Tre dell'Associazione AISDUE. Come nel caso della visita degli studenti a Lussemburgo, anche quella della nascita di un'Associazione di studiosi di diritto dell'Unione europea era questione che stava a Lui particolarmente a cuore e non volle desistere dall'intervenire, nonostante le pressanti richieste di Famiglia e collaboratori, preoccupati per le condizioni di salute. In effetti, quella giornata si rivelò difficilissima, proibitiva, molto più di quanto Egli stesso potesse attendersi, ma incontrando alla stazione Termini Maurizio Sarri, all'epoca allenatore della squadra del cuore, non si sottrasse ad un esilarante scambio di battute e di *selfie*. Di rientro a Napoli, stremati dalla stanchezza, ci infilammo in un taxi e, tra lo stupore e la preoccupazione di Patrizia De Pasquale e mio, il Maestro chiese di farsi accompagnare al Teatro San Carlo, in quanto "doveva" necessariamente presenziare, in qualità di Presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo, alla prima della stagione teatrale. Non assecondammo la Sua scelta e fu questa l'unica occasione, dopo tanti anni di discreta e ossequiosa dedizione, in cui arrivammo allo scontro verbale, con toni anche molto accesi, segno che il rapporto stava cambiando e del Suo sconfinato senso di abnegazione al servizio delle Istituzioni. Questo, forse, l'insegnamento più grande, unitamente a quello della cura maniacale dei più piccoli dettagli, il confronto costante e l'attenzione al lavoro altrui, la passione, come testimoniano non solo le pagine del Manuale, dei saggi, ma anche quelle delle Opere minori⁵, a cui ho avuto il grande onore e privilegio di collaborare.

⁵ G. TESAURÒ, *Codice dell'Unione europea*, Roma, 2015.

